**[Bollo in fattura: Guida Completa](http://www.codiceazienda.it/bollo-fattura-guida-completa/" \o "Bollo in fattura: Guida Completa)**

L’imposta di **bollo in fattura** è un adempimento a carico del soggetto che emette un documento soggetto a tale imposta: come per l’IVA, l’imposta di bollo **grava sul consumatore finale** nonostante sia **addebitata in fattura dal soggetto emittente** che resta comunque obbligato in solido. L’importo della marca da bollo in fattura è di 2 euro.

Il cliente (debitore) che **riceve la fattura senza bollo**, è esente da responsabilità qualora, entro 15 giorni, la presenta all’Agenzia delle Entrate pagando l’imposta e facendo venir meno la **responsabilità solidale** che ricade solo su chi ha emesso la fattura.

Due sono le regole basilari che riguardano l’imposta di bollo in fattura:

1. l’imposta di bollo va **assolta su tutte le fatture in cui non è addebitata l’IVA**. Vige l’alternatività tra l’imposta di bollo e l’IVA;
2. l’imposta di bollo è dovuta qualora il documento emesso sia di **importo superiore ai 77,47 €**.

**Bollo in fattura**

La tabella seguente riepiloga le principali tipologie di fatture soggette ad imposta di bollo

|  |  |
| --- | --- |
| **Fatture soggette a imposta di bollo** | |
| ***Tipologia di operazione*** | ***Norme*** |
| *Operazioni fuori campo Iva* | Artt.2, 3, 4, 5, e artt. da 7-bis a 7-septies D.P.R. 633/72 |
| *Operazioni non imponibili IVA per cessioni ad esportatori abituali* | Art.8, comma 1, lett. c), D.P.R. 633/72 |
| *Operazioni non imponibili, in quanto operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi ultimi)* | Art. 8-bis D.P.R. 633/1972 |
| *Operazioni esenti IVA* | Art. 10 D.P.R. 633/1972 |
| *Operazioni escluse IVA* | Art. 15 D.P.R. 633/1972 |
| *Operazioni non imponibili per servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali fatta eccezione per le fatture relative a servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l’esportazione di merci.* | Art. 9 D.P.R. 633/1972 |
| *Operazioni poste in essere da soggetti che operano in regime di vantaggio (ex minimi) o in regime forfettario* | L’obbligo di apporre il bollo è precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 7/E/2008 ed ha trovato conferma nella recente Circolare n. 10/E/2016 |

Nel caso in cui sulla stessa fattura siano presenti contemporaneamente importi soggetti ad IVA ed importi non soggetti, l’imposta di bollo va assolta solo qualora gli importi non soggetti ad IVA siano di importo superiore a 77,47 euro.

**Documenti non soggetti ad imposta di bollo**

La tabella che segue, riepiloga, invece, le **fatture non soggette ad imposta di bollo**, anche se di importo superiore a 77,47 euro.

|  |  |
| --- | --- |
| **Fatture non soggette a imposta di bollo** | |
| ***Tipologia di operazione*** | ***Norme*** |
| *Operazioni in reverse charge* | C*ircolare n. 37/E/2006* |
| *Operazioni con IVA assolta all’origine* | Operazioni art. 74 Es. tabacchi e prodotti editoriali |
| *Fatture relative ad esportazioni di merce (Art. 8 lett. a)*  *e b) DPR 633/1972) e cessioni intracomunitarie di beni (Art. 41, 42 e 58 DL 331/1993)* | Con riferimento alle cessioni intracomunitarie eseguite dai soggetti che operano in regime forfettario, poiché per tali soggetti le cessioni intracomunitarie di beni, sono considerate “cessioni interne”, l’imposta di bollo va comunque assolta (Circolare n. 10/E/2016). Con riferimento, invece, alle prestazioni di servizi intraUE, se è eseguita verso altro operatore IVA, l’operazione è considerata eseguita in reverse cherge e l’imposta di bollo non è da applicarsi (per contro se la prestazione è eseguita ad altro soggetto UE non operatore IVA, è considerata interna e quindi l’imposta di bollo va assolta) |

**Come si paga l’imposta di bollo**

Le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sono diverse a seconda che si tratti di fattura cartacea o fattura elettronica. L’applicazione della marca da bollo sulla fattura è a cura del soggetto emittente che la applica sul documento originale consegnato al cliente.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fatture soggette a imposta di bollo** | |  |
| ***Tipologia di operazione*** | ***Fattura e riferimento normativo*** | ***Note*** |
| *Fattura cartacea* | Contrassegno telematico (acquistabile nelle ricevitorie autorizzate) attaccato poi alla **fattura originale e consegnata al cliente**. Il contrassegno è dotato di un identificativo | Sulla copia della fattura che resta all’emittente deve essere riportata la seguente dicitura  “*Imposta di bollo assolta sull’originale. ID………….*” |
| Modo virtuale. Si tratta di una modalità che consente, **previa autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate** (da richiedere telematicamente con compilazione dell’apposito modello disponibile sul sito della stessa Agenzia), ai contribuenti di assolvere l’imposta in anticipo tramite acconti bimestrali, da versare con F24 (codice tributo 2506). Entro la fine di gennaio, dell’anno successivo il contribuente presenta la dichiarazione annuale in cui riepiloga il totale dei documenti emessi soggetti a imposta di bollo ed esegue l’eventuale saldo (che può essere anche a credito). Il saldo è versato con codice tributo 2505 ed è rateizzabile in sei rate bimestrali | Sulla fattura emessa occorre riportare la seguente dicitura  “*imposta di bollo assolta in modo virtuale ex DM 17/06/2014*”. |
| [*Bollo in Fattura elettronica*](http://www.codiceazienda.it/imposta-bollo-fattura-elettronica-nuove-disposizioni/) | Modalità virtuale senza necessità di autorizzazione preventiva dell’Agenzia Entrate | Il versamento è cumulativo e deve essere eseguito con F24 (codice tributo 2501) entro il 30 aprile dell’anno successivo (ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio). |

**Data della marca da bollo**

Come anticipato, anche se il costo della marca è a carico del debitore, vige la responsabilità solidale con il creditore. In caso di contrassegno telematico, questo **deve avere la stessa data della fattura oppure data antecedente**: la sanzione per omessa imposta di bollo o per apposizione di un contrassegno telematico con data posteriore a quella della fattura è prevista dall’art. 25 D.P.R. n. 642/1972 (importo pari al doppio o al quintuplo della marca dovuta per ogni singolo documento considerato irregolare).

**Ravvedimento operoso imposta di bollo**

I contrassegni telematici acquistati tardivamente rispetto al documento e l’imposta di bollo assolta tardivamente  è possibile il ricorso Ravvedimento Operoso. In questo modo, la sanzione del 100% sarà ridotta a:

* 1/10 (10%) nel caso in cui si procede alla regolarizzazione entro i 30 giorni dalla scadenza ordinaria (Es. per imposta pari  € 16 è di € 1,60)
* a 1/8 (12,5%) in caso di ravvedimento successivo i 30 giorni ma entro 1 anno dalla scadenza ordinaria (Es. per imposta pari a €. 16 è € 2)

L’imposta viene comunque assolta mediante l’applicazione del contrassegno telematico mentre

* la sanzione va versata con il modello F23 utilizzando il codice tributo 675T
* gli interessi vanno versati con il modello F223 utilizzando il codice 731T

Molti uffici accettano anche l’apposizione di ulteriori contrassegni telematici a titolo di sanzione ed interessi.